



D

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali

- dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
 - del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
- Loro sedi

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale del personale medico del Corpo.

Si trasmette alle SS.LL., per le eventuali osservazioni da far pervenire a questo Ufficio entro il 15 settembre p.v., la bozza di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina della procedura richiamata in oggetto e riferita alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA
QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA, IL PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE, LA PROGRESSIONE IN
CARRIERA, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE
SPECIALISTICA E LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE MEDICO DEL CORPO.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023, n. 74 e in particolare l'articolo 15, commi 15, 16, 17, e 18;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo 19-bis";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RITENUTO di dover provvedere alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, del percorso di formazione iniziale e della progressione in carriera dei funzionari medici, nonché dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attività libero professionale del medesimo personale nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2
(Accesso alla carriera dei medici)

1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver compiuto il 35° anno di età;
 - c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
 - d) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione individuato con il decreto di cui al comma 6;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo.
2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, salvo il limite di età, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. I posti riservati di cui al comma 2, qualora non coperti, sono devoluti ai concorrenti esterni in ordine di graduatoria.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o nelle forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente

l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.

6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinate le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione dei candidati in relazione alle responsabilità connesse alle attribuzioni di cui all'articolo 19-ter, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le modalità di svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il rispettivo punteggio nonché le modalità di formazione delle graduatorie.

Art. 3

(Corso di formazione iniziale)

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il decreto previsto dall'articolo 2, comma 6, disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, quelle di effettuazione dell'esame di fine corso nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità. Durante la frequenza del corso i medici rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti ad un quarto.
4. I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso e sono assegnati ai servizi d'istituto. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni, salvo che il trasferimento sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 4

(Promozione a medico capo)

1. L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame

finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.

2. La promozione a medico capo decorre a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 5

(Promozione a medico superiore)

1. La promozione alla qualifica di medico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 6

(Promozione a primo dirigente medico)

1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

Art. 7

(Promozione a dirigente superiore medico)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

Art. 8

(Aggiornamento professionale e formazione specialistica)

1. Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di polizia penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al ministero della salute.
2. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, con altre amministrazioni dello Stato e presso strutture formative pubbliche o private.

Art. 9

(Attività libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente decreto, al personale della carriera dei medici si applicano, l'articolo 13-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 11

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'art. 15, comma 15, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 alla lettera a) inserisce, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il Capo II bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter, recante l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

All'art. 19-bis del dlgs. n.146/2000 è declinata la carriera, articolata nelle qualifiche di medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione iniziale, medico principale, medico capo, medico superiore, primo dirigente medico e dirigente superiore medico. Viene altresì prevista la dotazione organica nonché l'equiparazione del trattamento economico al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia.

Le attribuzioni dei medici vengono disciplinate all'art. 19-ter.

Per quanto riguarda l'individuazione delle procedure di accesso alla carriera, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale il comma 4 dell'art. 19-bis rinvia ad un regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, stabilendo il rispetto del principio di equiordinazione con il personale delle altre Forze di Polizia.

Con il presente regolamento si dà attuazione a quanto disposto dalla norma primaria. Il decreto si compone di **undici articoli**.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione e la materia oggetto del decreto.

L'**articolo 2** reca la disciplina per l'accesso alla carriera dei medici stabilendo i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, la modalità del concorso pubblico, per titoli ed esami e la tipologia delle prove d'esame, consistenti in due prove scritte ed una prova orale, la necessità dell'accertamento dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati, così come per l'omologo personale della Polizia di Stato.

Il comma 6 fa rinvio ad un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio relativa alle prove d'esame, alle modalità di svolgimento dei concorsi, alla composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di formazione delle graduatorie, dei corsi di formazione, quelle di svolgimento degli esami di fine corso, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità e quelli per l'esame finale.

L'**articolo 3** stabilisce che i vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di mesi sei come l'omologo personale della Polizia di Stato e reca la disciplina generale del corso stabilendo, altresì, l'espressa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 per i frequentatori del corso provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria.

Gli **articoli 4, 5, 6 e 7** recano la progressione in carriera del personale medico disciplinando, rispettivamente:

- **art. 4**, la promozione alla qualifica di medico capo, mediante scrutinio a ruolo chiuso per merito comparativo riservato al personale con almeno due anni e sei mesi di anzianità nella qualifica precedente, e superamento di un successivo corso dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, per il cui dettaglio si fa rinvio al decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma sei;
- **art. 5**, la promozione a medico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto riservato ai medici capo con una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica;
- **art. 6**, la promozione a primo dirigente medico mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso al quale è ammesso il personale con almeno quattro anni di servizio nella qualifica di medico superiore;
- **art. 7**, la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso riservato ai primi dirigenti medico con una anzianità nella qualifica di almeno cinque anni.

La disciplina adottata assicura il rispetto del principio di equiordinazione delle carriere con le altre Forze di polizia.

L'**articolo 8** dispone in materia di aggiornamento professionale e formazione specialistica dei medici stabilendo che ad essa si provvede attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi la cui disciplina di dettaglio è fissata con il decreto ministeriale previsto dal comma sei dell'articolo 2.

L'**articolo 9** regola l'attività libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria stabilendo che ad essi, come l'omologo personale della Polizia di Stato, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando tuttavia il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette Amministrazioni.

L'**articolo 10**, quale norma di chiusura, per quanto non previsto, stabilisce, in quanto compatibili, il rinvio alle disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 11** reca la clausola di invarianza finanziaria statuendo espressamente che dall'attuazione del decreto presidenziale non possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.